



COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

- Adunanza Straordinaria chiusa al pubblico di Prima convocazione

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19/08/16 N.175

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta Straordinaria chiusa al pubblico di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

	Presenti
1. ALBERTI Michele - Sindaco	Sì
2. LINGUA Dario - Vice Sindaco	Sì
3. SANINO Patrizia in Galfre' - Assessore	No (Giustificato)
4. GROSSO Giorgio - Consigliere	No (Giustificato)
5. GERBAUDO Simone - Consigliere	No (Giustificato)
6. VIALE Elisa - Consigliere	Sì
7. ROSSI Marco - Consigliere	Sì
8. QUARANTA Aldo - Consigliere	Sì
9. DALMASSO Anna Maria - Consigliere	Sì
10. MELLANO Massimo Giuseppe - Consigliere	Sì
11. GARRO Claudio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dott. Enzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ALBERTI Michele – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 26/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la Revisione periodica delle partecipazioni ANNO 2019 - approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 26/11/2019;

CONSIDERATO INOLTRE che a norma dell'art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016 il provvedimento di ricognizione straordinaria è stato trasmesso alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che, a norma degli artt.20 e 26 c.11 del D.gs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, T.U.S.P.;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c.3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P.;

2) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, composto dalle seguenti sezioni:

- Revisione periodica;
- Schede rimaste invariate dal piano 2019 e già comunicate nel 2019 a CdC e Mef;
- Schede modificate con il piano 2020;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

DATO ATTO CHE l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, resi dai Responsabili del Servizio interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:
Presenti e votanti:8 ; voti favorevoli:8 ; voti contrari: 0; Astenuti:0 ;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
- 2) **DI DARE ATTO CHE** i risultati del Piano di revisione straordinaria delle società 2017 e della Revisione periodica 2019 sono contenuti nell'allegato alla presente deliberazione;
- 3) **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016;
- 4) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Successivamente, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.LGS. 18/08/00 n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
ALBERTI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELUSO dott. Enzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

N. reg. public.

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art.32, l c della legge 18 giugno 2009, n.69, nel sito informatico istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 30-dic-2020 al 14-gen-2021

Li, 30-dic-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELUSO dott. Enzo

REFERTO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta :

- Immediatamente esecutiva (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELUSO dott. Enzo